



Circolare n. 239

Gazzada Schianno, 30 agosto 2021

A tutto il personale scolastico
Al DSGA
All'albo
Al sito web

Oggetto: informativa obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)

In conformità alle disposizioni di cui all'oggetto ed in attesa che il Ministero predisponga apposita applicazione che consentirà alle scuole di conoscere automaticamente il possesso o meno della certificazione verde, si comunica che, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 –cosiddetto “Green Pass” (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309).

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- Dopo aver completato il ciclo vaccinale (validità di nove mesi);
- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Si informa che il personale scolastico non in possesso o che non esibisca la certificazione verde COVID19 non può prestare servizio e neppure permanere a scuola. Esso è considerato in assenza ingiustificata e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominato, già a partire dal primo giorno. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Inoltre il personale scolastico in parola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, come da circolare n. 0035309-04/08/2021 del Ministero della Salute.

La verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata dal personale delegato ad operare in tal senso, nel rispetto dell'art. 13, c. 2, lettera a) del D.P.C.M. 17 giugno 2021, mediante dispositivi mobili messi appositamente a disposizione dalla scuola nei quali è stata installata l'applicazione "VerificaC19". Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni offline garantendo l'assenza di informazioni memorizzate sul dispositivo mobile e minimizzando il numero dei dati visualizzabili dall'operatore. L'interessato, su richiesta del verificatore, deve esibire un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, si invita il personale scolastico a provvedere a scaricare e/o stampare il proprio Green Pass in tempo utile per accedere in istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela Botta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993